

L'industria delle
Carni
e dei
Salumi

Tradizione e innovazione, qualità e sicurezza: saper fare italiano

Confindustria
giudicherà le politiche
con la politica



ASSISE GENERALI
2018



VERONAFIERE

16 febbraio

**LE ASSISE DI
CONFINDUSTRIA:
IMPRESE, EUROPA E
POLITICA NAZIONALE**

Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Milano € 1,81

MARZO 2018 N° 03



La tutela della privacy diviene protezione dei dati personali

Un passo significativo nell'organizzazione d'impresa in tema di tutela dei dati

Dal 25 maggio la tutela della privacy diviene protezione dei dati personali (ma in sostanza di tutti i dati d'impresa) con l'applicazione di pesantissime sanzioni. Con il Regolamento si realizza un passo significativo (imposto) nell'organizzazione d'impresa in tema di tutela dei dati con la necessità di porre in essere anche metodologie informatiche e di telecomunicazione più 'sensibili', in concreto, alle note tematiche delle *cyber security* e *cyber resilience*.

Al centro del sistema di gestione e controllo dei flussi delle informazioni e dei dati e della protezione degli archivi dei dati (non solo d'impresa) viene posto il rispetto di regole tali da garantire:

- certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese;
- responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento che assicurino un monitoraggio coerente del trattamento dei dati personali.

Il sistema sanzionatorio, pesantissimo, è informato al principio di equivalenza tra i diversi Stati membri dell'Unione europea e a quello di cooperazione efficace tra le Autorità di controllo dell'Unione.

Responsabilità, monitoraggio, organizzazione, controllo

La Guida del Garante della privacy all'applicazione del Regolamento sottolinea che con il provvedimento di legge europea si "pone con forza l'accento sulla 'responsabilizzazione' (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili del trattamento dei dati (obbligati alla tenuta di un apposito registro) - ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare la sua applicazione".

Il responsabile della protezione dei dati è (deve essere) designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti previsti dal Regolamento. Competenze che debbono, in qualche modo, essere verificabili, accertabili, certificabili. Il monitoraggio deve essere espressione di un'attività costante e non una tantum e la gestione dei rischi viene definita come l'insieme delle attività coordinate volte a indirizzare e controllare un'organizzazione in relazione all'obiettivo della loro adeguata prevenzione attraverso una valutazione d'impatto idonea nelle singole circostanze.

I titolari e i responsabili del trattamento

devono continuamente valutare i rischi creati dalle loro attività al fine di stabilire quando una tipologia di trattamento 'possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche'.

Come si evince dal Regolamento, i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, pur aventi probabilità e gravità diverse, possono, in linea di massima, derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale. Questo, in particolare, se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo.

Tutto ciò porta ad una riconsiderazione della mappatura dei rischi d'impresa e ad un rafforzamento delle responsabilità degli organi di gestione (amministratori) e controllo (Collegio sindacale) e di vigilanza (ODV ex l. 231/2001 e succ. modd.).

Il Regolamento prevede l'elaborazione e l'adozione di codici di condotta, sistemi di monitoraggio e di certificazione volontaria dei sistemi di tutela con il ricorso a specifici organismi accreditati.

La disciplina regolamentare, secondo la lettura che il Garante della privacy fa del Regolamento, da un lato, dà per scontato che vi sia già stata attenzione organizzativa alla materia, dall'altro che si ponga tempestivamente mano alle necessarie integrazioni sostanziali di procedure e regole di controllo.

Sanzioni

Le sanzioni statuite per le imprese sono, a seconda delle aree interessate dalla norma:

- fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;
- fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Le sanzioni pecuniarie irrogate debbono essere, in ogni caso, effettive, proporzionate e dissuasive e sono a integrazione o sostituzione di altre misure statuite dal Regolamento.

Le micro, piccole e medie imprese

I parametri di riferimento identificativo sono quelli della Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003.


Delle esigenze di dette imprese si deve tener conto solo ai fini dei codici di condotta da elaborare e della certificazione

volontaria della protezione dei dati. Una particolare agevolazione è prevista per le imprese con meno di 250 dipendenti esclusivamente in relazione alla tenuta del Registro obbligatorio per il soggetto responsabile del trattamento dei dati.

La disciplina dei comportamenti da tenere per questa dimensione di impresa è, allo stato, rinviata, per quanto innovato dal Regolamento, alle valutazioni concrete dell'Autorità garante della privacy.

L'impresa digitale è già realtà, con i suoi rischi globali

Tenuto conto dei fattori di rischio propri della gestione dei dati in una società digitale e della comunicazione globale, il Regolamento impone alle imprese (e non solo) l'assunzione di comportamenti e la fissazione di regole che non possono



essere limitati alla sola sfera della privacy, ma da considerare unitamente a quelli dell'Unione europea e nazionali, allo stesso correlati o correlabili, anche per la statuizione di sanzioni penali.

In altri termini si deve rifondare o riconsiderare la cultura d'impresa nello scenario attuale e nell'ottica della rapida evoluzione delle tecnologie.